



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/22**

**del 06/02/2023**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO: CSQ ESTINTORI SRL** - Autorizzazione unica per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da estintori fuori uso ubicato nella Zona Industriale di Santa Teresa di Spoltore (PE).

- ✚ **Titolare autorizzazione impianto:** CSQ Estintori S.r.l.;
- ✚ **Sede Legale:** Via Circolare PIP n. 6 - Spoltore (PE);
- ✚ **Sede Operativa:** località Via Circolare n. 6 – Zona Industriale di Santa Teresa di Spoltore (PE);
- ✚ **Codice Fiscale/P.I.:** 02144240682;
- ✚ **Dati catastali e superficie:** Fg. n. 36 del Comune di Spoltore particelle nn. 559-563-567-570, per complessivi mq 3.095;
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 - art. 208, L.R. 45/07 - art.45
- ✚ **Operazioni:** R12 -R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✚ **Codice SGRB:** AU-PE-025;
- ✚ **Coordinate geografiche:** 42° 25' 12,77" N 14°08'43,53" E

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**DATO ATTO** che con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 del 23.05.2022 prot. n. 0199678 con la quale CSQ Estintori S.r.l. ha inoltrato una istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da estintori fuori uso ubicato nella Zona Industriale di Santa Teresa di Spoltore (PE) comprensiva di documentazione tecnica, pervenuta successivamente dal SUAP del Comune di Pescara giusta nota prot. n. 0226636 del 10.06.2022 (Codice pratica SUAP n. 488/2022);

**VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

**VISTA** la Direttiva Europea 2018/851/UE di modifica della direttiva n. 2008/98/Ce direttiva quadro sui rifiuti (recepita con il D.lgs. n. 152 del 3/04/2006);

**VISTA** la Direttiva Europea 2018/852/UE di modifica della direttiva n. 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (recepita con il D.lgs. n. 152 del 3/04/2006);

**VISTA** la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L 370/44 del 30.12.2014*), come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche, che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (EER), in vigore dal 01/06/2015;

**RICHIAMATA** la “*Linea guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 27/11/2019. Doc n. 61/19;

**VISTO** il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l'art. 196 “*Competenze attribuite alle Regioni*”;
- l'art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

**VISTA** la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” (*BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007*) ed in particolare l'art. 45;

**VISTA** la L.R. 30/12/2020, n. 45 “*Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*”;

**VISTI:**

- la DCR 07.07.2018, n. 110/8 “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”, riferita al vigente PRGR;
- il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 ;

- il Piano Regionale per la Tutela delle Acque, approvato con DGR n. 614 del 09.08.2010;

**RICHIAMATE** altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- DD.MM. 05.02.1998, concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- DGR 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 del 17.07.2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- DGR 09.11.2007 n. 1227 “*D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto:”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- DGR 22.02.2009, n. 129 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;
- Legge 30.07.2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 - CAPO V in materia di “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti: “Applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici per quanto applicabile;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento, per quanto applicabile;

- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;
- D.lgs. 04.03.2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 - Serie generale;
- DGR 07.02.2019 n. 118 *“Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”*;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;
- D.M. 03.08.2015 *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 08 marzo 2006 n. 139”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- DGR 27.10.2017, n. 621 *“D.M. Ambiente del 26.05.2016 – D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n° 221 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – D.G.R. n° 383 del 21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Atto di indirizzo”*;
- DGR 14.11.2017, n. 660 *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;
- D.lgs. 06.10.2018, n. 127 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto*

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;

- Circolare ministeriale del 15.03.2018 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Legge 11.02.2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”;
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “Codice dell’amministrazione digitale”;
- L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- L.R. 04.07.2019. n. 15 avente per oggetto: “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e requisiti di esercizio degli impianti:

- ✓ **DGR 25/08/2016, n. 547** “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - *Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione*”;
- ✓ **DGR 04.12.2008, n. 1192** “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - *Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;
- ✓ **DGR 09.11.2007 n. 1227** “D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - *requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*” e s.m.i.;
- ✓ **DGR 28.04.2016, n. 254** “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

**RICHIAMATA** la documentazione agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026):

- nota prot. n. 0271825 del 14.07.2022, di avvio del procedimento, comunicazione di pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo della documentazione allegata all’istanza e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- nota prot. n. 0275247 del 19.07.2022 con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara (Ufficio prevenzioni incendi) rappresenta di non poter esprimere un parere antincendio tenuto conto che dall’esame della documentazione non si evince se l’attività descritta rientra o meno tra quelle elencate nell’allegato al DPC 151/2011 e, pertanto soggette al controllo. Inoltre nella documentazione esaminata la ditta rappresenta che si riserva di inoltrare il progetto antincendio;
- nota prot. n. 0290564 del 01.08.2022, con la quale l’ARTA Distretto Provinciale di Chieti ha trasmesso una richiesta di integrazioni invitando la Ditta a valutare la necessità di richiedere nell’ambito dell’istanza in esame, anche l’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera;
- nota prot. n. 0296803 del 05.08.2022 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali rammenta qualora l’istanza rientrasse nelle casistiche di cui all’art. 6 del D.Lgs 152/06 (Allegati III o IV) il proponente deve attivare le procedure informatiche, all’uopo predisposte e presentare regolare istanza;
- nota prot. n. 0298452 del 08.08.2022 con la quale il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, avendo la ditta riportato nella relazione tecnica che l’attività di recupero descritta non originerà emissioni di tipo diffuso, si è riservata di esprimere il proprio parere tecnico di competenza sulla base di ulteriori verifiche ed approfondimenti da parte

dell'A.R.T.A. – Sede Centrale Pescara, relativamente alle sorgenti emmissive ed odorigene. Inoltre ha precisato che nel caso in cui si dovessero essere emissioni di carattere olfattivo, la stessa Ditta dovrà produrre apposita istanza contenente uno studio di tipo quantitativo redatto secondo quanto previsto dalla delibera 38/2018 S.N.P.A. al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni;

- nota prot. n. 0297634 del 08.08.2022, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha chiesto alla Ditta di riscontrare le suddette richieste;
- nota prot. n. 0307517 del 19.08.2022 con la quale il Servizio Genio Civile Regionale-Pescara -dpc025) ha evidenziato che l'istanza di che trattasi non rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- nota prot. n. 0313109 del 26.08.2022 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione, ha condiviso le richieste integrative formulate dall'ARTA per quanto riguarda gli aspetti attinenti la salute pubblica. Riservandosi di esprimere il proprio parere di competenza a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste;
- nota prot. n. 0320072 del 02.09.2022 con la quale l'ARTA ha comunicato che non sono state acquisite le integrazioni richieste alla Ditta in data 01.08.2022 e pertanto è impossibilitata ad esprimere il parere di propria competenza;
- nota prot. n. 0324467 del 07.09.2022 con la quale la CSQ Estintori Srl, al fine di poter produrre la documentazione necessaria ha inviato una richiesta di proroga fino al 15 ottobre 2022;
- nota prot. n. 0328087 del 09.09.2022, con la quale il SGRB-dpc026 ha accolto la richiesta di proroga e ha disposto il rinvio della riunione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in **modalità sincrona** di cui all'art. 14-bis), co. 2, lett. d), convocata con nota prot. n. 0271825 del 14.07.2022 per il giorno 12.09.2022 stabilendo quale nuova data il giorno **21.11.2022**. Inoltre ha precisato che: la riunione sarà confermata da apposita comunicazione e si terrà solo qualora risulti indispensabile per la definizione del procedimento;
- nota prot. n. 0448512 del 23.10.2022, con la quale CSQ Estintori S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste dall'ARTA Sede Centrale nonché la planimetria aggiornata;
- nota prot. n. 0475300 del 04.11.2022, a seguito da richiesta dell'ARTA sede centrale, ha comunicato quanto segue: *...omissis...” a causa di un refuso è stato indicato un codice EER 16 0 3 03 per gli estintori a schiuma. Il codice EER esatto è 16 03 06. E' stato pertanto modificato il punto 5-1C delle integrazioni e il cartiglio della planimetria. Si inviano comunicazione/integrazioni e planimetria con le correzioni apportate...omissis...;*



- nota prot. n. 0480391 del 09.11.2020, con la quale l'ARTA Distretto Provinciale di Chieti ha espresso parere tecnico favorevole al progetto presentato dalla Ditta, dettando alcune condizioni e prescrizioni;
- nota prot. n. 0480400 del 09.11.2022, con la quale la ASL di Pescara - Dipartimento di Prevenzione, ha espresso parere tecnico favorevole per gli aspetti igienico-sanitari, dettando alcune condizioni;
- nota prot. n. 0495168 del 21.11.2022, con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE- DPC024 ha comunicato che la competenza circa gli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica, ai sensi degli artt. 107 e 124 co.7 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. è in capo all' A.C.A. s.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della rete stessa;
- nota prot. n. 0518586 del 06.12.2022 (*prot. n.30045 del 02.12.2022 ACA*) con la quale l'ACA di Pescara, ha trasmesso Autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura, dettando alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 0522061 del 07.12.2022 con la quale il SGBR ha trasmesso ha tutti gli Enti coinvolti nel procedimento la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi asincrona di cui alla nota prot. n. 0271825 del 14.07.2022;

**VISTO** che con nota prot. n. 0036526 del 31.01.2023 il consulente ambientale della Ditta, ai sensi della L.R. 4 luglio 2019, n. 15, ha trasmesso la dichiarazione in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente per la prestazione professionale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica, da parte della Regione Abruzzo alla gestione di rifiuti;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **DARE ATTO** dell'iter istruttorio espletato per il presente provvedimento in merito alla nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 del 23.05.2022 prot. n. 0199678 con la quale CSQ Estintori S.r.l. ha inoltrato una istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da estintori fuori uso ubicato nella Zona Industriale di Santa Teresa di Spoltore (PE) comprensiva di documentazione tecnica, pervenuta

successivamente dal SUAP del Comune di Pescara giusta nota prot. n. 0226636 del 10.06.2022, corredata da elaborati tecnici e grafici previsti dalla D.G.R. 547/2016; istanza trasmessa anche dal SUAP competente per territorio giusta nota del 10.06.2022 prot. reg. n. 0226636 (*codice pratica SUAP n. 488/2022*);

2) di **APPROVARE** la seguente documentazione tecnica:

1. Relazione Tecnica del 24.02.2022;
2. Cartografia IGM (scala 1:25000);
3. Stralcio PRG;
4. Carta Tecnica Regionale (scala 1:5000);
5. Planimetria generale impianto con indicazione delle reti idriche;
6. Scheda Tecnica impianto di prima pioggia;
7. Carta dei vincoli idrogeologico (VI);
8. Piano di stralcio difesa delle alluvioni (PSDA);
9. Stralcio PAI - Carta del Rischio;
10. Stralcio PAI - Carta di Pericolosità;
11. Sintesi tecnica delle caratteristiche dell'impianto e dell'attività da svolgere;
12. Contratto messa in disponibilità di locazione tra la Società AL.SI.VI. Servizi S.r.l. (locatore) e la CSQ Estintori S.r.l. (conduttrice);
13. Documentazione attestante l'avvenuto espletamento dell'iter previsto per il rilascio del permesso a costruire/SCIA, nel rispetto della normativa vigente in materia;
14. Certificato di Destinazione urbanistica dell'area interessata rilasciato dal Comune sede dell'impianto;
15. Relazione sull'applicabilità della normativa di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in materia di emissioni in atmosfera;
16. Relazione sull'applicabilità della normativa di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/06, in materia di valutazione di assoggettabilità ambientale;
17. Relazione geologica;
18. Relazione in ordine all'impatto acustico ante-operam dell'impianto con puntuale riferimento alla classe acustica identificativa della zona interessata, ai limiti di emissioni stabiliti dalla classificazione acustica comunale per la zona interessata, se esistente, e alla periodicità di funzionamento dell'impianto (se continuo o no);
19. Dichiarazione del progettista che attesti se l'impianto ricade o non ricade tra le attività soggette alla normativa "Seveso";
20. Integrazioni/precisazioni (*rif prot. reg. n. 0475300 del 04.11.2022*) richieste dall'ARTA - Sede Centrale;

21. Planimetria generale impianto con individuazione delle aree di lavorazione trasmesso con le integrazioni di cui sopra;

3) di **AUTORIZZARE** la CSQ Estintori S.r.l.:

**3.1** alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da estintori fuori uso ubicato nella Zona Industriale di Santa Teresa di Spoltore (PE) nel rispetto degli elaborati approvati al precedente **punto 2**;

**3.2** a scaricare nella fognatura di Spoltore (PE) via Circolare PIP n. 5 Zona Industriale di Santa Teresa le acque di 1° pioggia provenienti dall'area di stoccaggio e recupero di estintori esausti;

4) di **STABILIRE** che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ❖ All. 1 - parere ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- ❖ All. 2 - Planimetria generale impianto con individuazione delle aree di lavorazione;

5) di **STABILIRE** che i rifiuti conferibili all'Impianto dovranno essere esclusivamente quelli riportati nella seguente Tabella, nel rispetto delle Operazioni di Messa in Riserva e di Recupero, delle Capacità di stoccaggio e della Potenzialità dell'Impianto nella stessa precisate, ovvero:

EER	Descrizione	Operazione Recupero	Capacità istantanea (t)	Potenzialità annua (t)
<b>16 05 09</b>	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 (Estintori a Polvere)	R12/R13	10	1000
<b>16 05 05</b>	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 (Estintori a CO2)	R12/R13		
<b>16 03 06</b>	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (Estintori a Schiuma) <b>Nota 1</b>	R13		
<b>16 03 04</b>	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 (Polvere estinguente)	R13		

**Nota 1:** al codice EER 16 03 06 possono essere riferiti gli estintori inutilizzati ed è ammissibile la sola operazione di separazione così come definita dall'All. C nota 7 della Parte IV del D.Lgs. 152/06 per l'operazione R12. al fine di individuare estintori aventi medesima sostanza estinguente. Non è ammissibile lo smontaggio, la separazione della parte estinguente e la dispersione nell'ambiente

6) di **PRESCRIVERE** il rispetto delle seguenti condizioni impartite dall'ARTA - Sede Centrale, dalla ASL di Pescara - Dipartimento di Prevenzione e dalla ACA:

- a. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti ammessi all'impianto, non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno:
  - creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - causare inconvenienti da rumori e odori;
  - danneggiare il paesaggio;
- b. ai fini della tutela della qualità dell'aria, la movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita dall'insediamento produttivo, non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona;
- c. il gestore dell'impianto, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;
- d. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità venga effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- e. dovrà essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi prevista dall'Art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 101/2020. La Ditta, in particolare, dovrà adempiere al dettato del comma 2 del medesimo Articolo: *“L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129...omissis...”*;
- f. i rifiuti conferiti all'impianto, dopo l'accettazione, dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio;
- g. il tempo di giacenza dei rifiuti messi in riserva, in base a quanto stabilito dall'Art. 1, c.6, del D.M. 186/06, non dovrà essere superiore ad un anno;
- h. gli unici trattamenti consentiti presso l'impianto dovranno essere le operazioni di recupero R13 *“messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate neiunti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”* ed R12 *“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”*;

- i. l'operazione R12, nello specifico, dovrà consistere nel disassemblaggio dei soli estintori a polvere e a CO<sub>2</sub> ai fini del riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici e non metallici, della plastica e della gomma;
- j. i rifiuti conferiti all'impianto e sottoposti alle operazioni R12 ed R13, dovranno essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento;
- k. l'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento;
- l. deve essere effettuata la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere;
- m. dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
- n. i canali di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
- p. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;
- q. dovrà essere data immediata comunicazione all'Autorità Competente e all'ARTA, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi saranno inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
- r. eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, dovessero essere identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "*rifiuto non conforme*" e la motivazione della non conformità;
- s. a riguardo la Ditta dovrà prevedere, anche se non previsto dal progetto presentato, di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita. Tale area "*emergenze*", dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;

- t. il rifiuto non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il codice EER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell'accaduto;
- u. dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente e all'ARTA, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
- v. i rifiuti che si produrranno dallo svolgimento delle fasi relative al ciclo lavorativo, dovranno essere stoccati nell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti e gestiti, sia dal punto di vista tecnico (contenitori suddivisi in base alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti prodotti) che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
- w. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
- x. dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli enti di controllo la "*documentazione di pesatura*" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto;
- y. i registri di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere, parimenti, tenuti sempre presso la sede operativa in maniera tale da poterli esibire ad eventuali enti di controllo;
- z. il titolare dell'impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale in merito al caricamento sul Sistema "*O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale*" dei dati e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno solare precedente;
- aa. dovranno essere rispettati i criteri operativi e gestionali indicati nella Circolare Ministeriale del 21/01/2019 prot. n° 0001121;
- bb. eventuali emissioni diffuse in atmosfera, provenienti dalle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri;
- cc. dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- dd. le stesse eventuali emissioni diffuse non dovranno incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali;
- ee. dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri; sulla stessa dovranno essere costantemente effettuate l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno;

- ff. la Società deve stabilire, mediante informazione e formazione al personale addetto agli impianti, un piano di misure operative da adottare nelle situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti stessi;
- gg. dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso lo stabilimento, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa;
- hh. per ogni modifica che verrà apportata all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui alla documentazione tecnica presentata, potendo comportare variazioni dell'Impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, mediante richiesta di variante sostanziale o non sostanziale alla Autorità Competente;
- ii. in caso di chiusura definitiva dell'impianto, dovrà essere assicurato lo smaltimento/il recupero di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica del piazzale;
- jj. per quanto concerne la sistemazione finale e la destinazione d'uso dell'area, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;
- kk. dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare la dispersione all'esterno dell'impianto di inquinanti;
- ll. deve essere effettuata la quotidiana pulizia delle aree scoperte;
- mm. tutti i rifiuti stoccati dovranno essere dotati di adeguata copertura;
- nn. dovranno essere adottati idonei sistemi di scarico al fine di evitare impaludamenti dell'area esterna all'impianto;
- oo. dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione;
- pp. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
- qq. lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 D.lgs.152/06 per lo scarico in fognatura;
- rr. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ss. la manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;
- tt. la Ditta concessionaria dovrà fornire all'ACA una prima analisi dei reflui, entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque, trascorso tale termine senza aver ricevuto alcun invio, l'autorizzazione si intenderà revocata;

uu. è fatto divieto scaricare in pubblica fognatura le acque di "2° pioggia" ovvero le acque eccedenti i primi 4 mm. della prima pioggia;

vv. devono essere rispettati i parametri imposti dal Regolamento delle Fognature.

7) di **STABILIRE** che:

**7.1** l'autorizzazione di cui al **punto 3.** è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni**, dalla data del presente provvedimento;

**7.2** il presente provvedimento è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. 152/06 e dalla L.R. n. 45/07;

**7.3** il presente provvedimento è classificato con Codice SGRB: AU-PE-025;

8) di **PRESCRIVERE** alla CSQ Estintori S.r.l., in relazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 230/95, al fine di evitare la presenza o la gestione di sorgenti radioattive e determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nei rifiuti/materiali conferiti all'impianto e per salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, di:

a) installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;

b) individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

c) nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione di cui al D.lgs. 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;

d) stabilire in **6 (sei) mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed altri **6 (sei) mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

9) di **RIBADIRE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

c) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;



d) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10) di **PRESCRIVERE** l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 132 del 01.12.2018 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” - art. 26-bis)* (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) e Circolari MATTM applicative;

11) di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13) del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e dell'art. 45, comma 16) della L.R. 19/10/2007, n. 45;

12) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) di **PRESCRIVERE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto, nella nuova configurazione, debba essere preceduto dall'invio al SGRB della seguente documentazione:

**13.1** il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

**13.2** data avvio dell'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione;

**13.3** una relazione finale a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Tecnico dell'impianto, che attesti la corretta funzionalità dell'impianto **entro 6 (sei) mesi** dalla data di avvio dell'esercizio di cui sopra;

14) di **OBBLIGARE** CSQ Estintori S.r.l. al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;

15) di **PRESCRIVERE** alla CSQ Estintori S.r.l. il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel testo coordinato del Decreto Legge 04.10.2018 n° 113, nella Legge n° 132 del 01.12.2018 e

in particolare della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento prot.n. 1121 del 21.01.2019;

- 16) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 17) di **RISERVARSI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, ed alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06/11/2011, n° 159 - “*Codice antimafia*”;
- 18) di **DISPORRE** che il presente provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026 con il **Codice AU-PE-025** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 19) di **REDIGERE** il presente provvedimento, che viene notificato, ai sensi di legge, alla CSQ Estintori S.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
- 20) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Spoltore (PE), all'ARTA - Sede Centrale di Pescara, all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti ed all'Amministrazione Provinciale di Pescara, alla ASL Pescara;
- 21) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs. 152/06, il presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 22) di **TRASMETTERE**, infine, ai sensi dell'art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101 convertito con Legge 02/11/2019, n. 128, il presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
- 23) di **DISPORRE** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

**Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Gabriele Costantini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Salvatore Corroppolo  
(*Firmato digitalmente*)